

## PROGETTO UNITARIO DI SCISSIONI E FUSIONE

\* \* \*

### Sommario

#### **I) Parte prima: PREMESSE**

1. Fasi già completate e oggetto della prosecuzione;
2. Obiettivo comune alle operazioni di scissione e fusione;
3. Quadro legislativo regionale vigente;
4. Collegamento giuridico tra l'operazione di fusione e le precedenti operazioni di scissione;
5. Scissione della società FER Srl: Individuazione del tipo di contratto che dovrà intercorrere tra la società titolare della concessione delle infrastrutture e la società di gestione dei servizi ferroviari.

#### **II) Parte seconda: PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE POPORZIONALE DELLA SOCIETA' "F.E.R. S.R.L." A FAVORE DI UNA SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE**

1. Società partecipanti alla scissione;
  - 1.1. Società scindenda;
  - 1.2. Società beneficiaria di nuova costituzione;
2. Statuto della società scissa e Statuto della società beneficiaria;
  - 2.1. Statuto della società scissa;
  - 2.2. Statuto della società beneficiaria;
3. Elementi patrimoniali oggetto del trasferimento per scissione;
4. Rapporto di cambio e conguaglio;
5. Criteri e modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria;
6. Relazioni ai sensi degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.;
7. Data di partecipazione agli utili delle quote della società beneficiaria;
8. Data di decorrenza degli effetti della scissione e data a decorrere dalla quale le operazioni del ramo aziendale trasferito sono imputate alla società beneficiaria;
9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle quote;
10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori.

**III) Parte terza: PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE POPORZIONALE DELLA SOCIETA' "A.T.C. S.P.A." A FAVORE DI UNA SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE**

1. Società partecipanti alla scissione;
  - 1.1. Società scindenda;
  - 1.2. Società beneficiaria di nuova costituzione;
2. Statuto della società scissa e Statuto della società beneficiaria;
  - 2.1. Statuto della società scissa;
  - 2.2. Statuto della società beneficiaria;
3. Elementi patrimoniali oggetto del trasferimento per scissione;
4. Rapporto di cambio e conguaglio;
5. Criteri e modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria;
6. Relazioni ai sensi degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.;
7. Data di partecipazione agli utili delle quote della società beneficiaria;
8. Data di decorrenza degli effetti della scissione e data a decorrere dalla quale le operazioni del ramo aziendale trasferito sono imputate alla società beneficiaria;
9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle quote;
10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori.

**IV) Parte quarta: PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE O IN SENSO STRETTO**

1. Società partecipanti alla fusione;
2. Società di nuova costituzione risultante dalla fusione;
3. Rapporto di cambio e conguaglio;
4. Modalità di assegnazione delle azioni della società risultante dalla fusione;
5. Relazioni ai sensi degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. ;
6. Data di partecipazione agli utili delle azioni della società risultante dalla fusione;
7. Data di decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione;
8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote;
9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori.

## Parte prima

\* \* \*

### PREMESSE

#### 1. PASSAGGI GIA'EFFETTUATI E OGGETTO DELLA PROSECUZIONE

**1.1.** Gli organi amministrativi delle società "FERROVIE EMILIA ROMAGNA - Società a responsabilità limitata" e "ATC S.p.A." in data 22 novembre 2010 hanno approvato il Progetto unitario di scissione e fusione (di seguito anche il "Progetto originario") il quale prevedeva l'articolazione della complessiva operazione in due fasi (scissione parziale e proporzionale della società "F.E.R. – S.R.L.", avente lo scopo di attribuire il ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e dei servizi di TPL ad una società beneficiaria del tipo S.R.L. di nuova costituzione e fusione per unione tra le società "A.T.C. S.P.A" e la beneficiaria della scissione come sopra costituita), da perfezionarsi, per quanto logicamente successive l'una all'altra, con un procedimento unitario, con la garanzia che non si procederà a fusione se non si è altresì perfezionata la scissione, e viceversa.

Nell'anzidetto Progetto di fusione/scissione veniva illustrato altresì il collegamento dell'operazione di scissione/fusione in oggetto al successivo conferimento di beni della Regione Emilia – Romagna, che all'epoca dell'approvazione del Progetto erano demaniali, destinati a confluire, a seguito del completamento della procedura di sdemanializzazione e acquisizione al patrimonio disponibile della Regione, nel patrimonio della società risultante dall'operazione.

Il Progetto di scissione/fusione, debitamente depositato presso le sedi sociali, è stato iscritto presso il registro delle imprese di Bologna in data 23 novembre 2010, per entrambe le società coinvolte nell'operazione.

Il dott. Alessandro Servadei, con studio in Bologna, esperto nominato dal Tribunale di Bologna con decreto depositato in data 11 novembre 2010 n. 4317/10 R.V.G. ha redatto, relativamente all'operazione di fusione, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies c.c..

Decorsi i termini di legge, nelle assemblee dei soci delle società "ATC" e "FER", convocate in data 23 dicembre 2010 per l'approvazione del Progetto di scissione/fusione secondo quanto disposto dall'art. 2502 c.c., è emersa, su richiesta di alcuni soci, l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti relativamente ad alcuni specifici aspetti dell'operazione stessa, ed è stato dato mandato agli Organi amministrativi delle società coinvolte, di adoperarsi affinché l'operazione potesse concludersi in tempi comunque ravvicinati.

Al fine di dare corso alle richieste di approfondimento di cui sopra, nonché di alcuni

specifici fatti verificatisi successivamente alla prima approvazione da parte degli Organi amministrativi delle società coinvolte nell'operazione del Progetto di scissione/fusione si è proceduto a redigere un nuovo Progetto di scissioni/fusione il quale, in un'ottica di prosecuzione dell'operazione come sopra avviata, è stato aggiornato con particolare riferimento ai seguenti aspetti che verranno di seguito illustrati e/o che hanno influito sulla redazione del presente Progetto:

1. Nuove situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti all'operazione e conseguente determinazione di un nuovo rapporto di cambio;
2. Avvenuto conferimento di beni della Regione Emilia – Romagna nella società FER SRL;
3. Opportunità che anche ATC SPA proceda, contestualmente alla scissione di FER srl, ad una scissione parziale a favore di una beneficiaria di nuova costituzione con riguardo al ramo di azienda relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
4. Accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna nei confronti di ATC SPA.

#### **Avvenuto conferimento di beni della Regione Emilia – Romagna nella società FER SRL**

Con riferimento ai beni che, secondo quanto previsto dall'originario Progetto, sarebbero stati oggetto di conferimento da parte della Regione Emilia-Romagna in un momento successivo alla venuta esistenza della Newco (dato che, trattandosi di beni all'epoca demaniali, era necessario attendere le necessarie procedure di sdemanializzazione e acquisizione al patrimonio disponibile della Regione degli stessi), è necessario dare atto di quanto segue.

Nel periodo di tempo trascorso dall'approvazione del Progetto ordinario è stato perfezionato il passaggio dei suddetti beni al patrimonio della Regione Emilia-Romagna e, pertanto, la medesima Regione Emilia-Romagna, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea dei soci della società FER srl in data 13 ottobre 2011, verbalizzata con rogito notaio Federico Tassinari n. 48819/30782 di rep., debitamente registrato e iscritto presso il competente registro delle imprese, e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2011, verbalizzata con rogito del medesimo notaio Federico Tassinari, in corso di repertoriazione, registrazione e iscrizione presso il competente registro delle imprese, ha proceduto alla sottoscrizione del predetto aumento di capitale per euro 9.700.542,00 e al conferimento dei beni risultanti dalla perizia come allegata al predetto rogito notaio Federico Tassinari in data 26 ottobre 2011, cui si fa riferimento.

A tale riguardo si precisa che, come risulta altresì dal citato verbale di assemblea della società FER in data 13 ottobre 2011, dal verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della medesima società e dal relativo atto di conferimento, è stato sottolineato lo stretto collegamento del conferimento medesimo con la presente operazione di scissione/fusione, analogamente a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 14 del 23 dicembre 2010, la quale autorizza la Regione Emilia-Romagna, quale socio di maggioranza della società "FER S.R.L." a partecipare alla presente operazione di scissione/fusione.

Essendo pertanto i predetti beni entrati a far parte del patrimonio della società FER,

l'esigenza di individuare un meccanismo di collegamento tra l'operazione di scissione/fusione e il conferimento della Regione Emilia-Romagna nella società risultante dalla fusione in un momento successivo alla venuta ad esistenza della Newco, previsto al paragrafo 4) dello Progetto originario, risulta superata.

**Opportunità che anche ATC SPA proceda, contestualmente alla scissione di FER srl, ad una scissione parziale a favore di una beneficiaria di nuova costituzione con riguardo al ramo di azienda relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale.**

Nel periodo di tempo intercorso dall'approvazione del Progetto originario è entrato in vigore, dopo il referendum abrogativo del mese di giugno 2010, il d.l. 13 agosto 2011, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148.

Tale normativa rende verosimile che l'affidamento del servizio pubblico della gestione della sosta (del quale è attualmente affidataria, per conto del Comune di Bologna, la società ATC SPA) debba essere già nell'immediato futuro oggetto di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Pertanto, l'interesse del Comune di Bologna ad una gestione separata del TPL e della sosta, in conseguenza dell'entrata in vigore della normativa testè citata, ha reso opportuna la scelta di procedere analogamente (e contestualmente) a quanto previsto nel presente progetto in relazione al ramo ferroviario della società FER, e, quindi, nell'ambito della presente operazione, ad una scissione (parziale e proporzionale) della società ATC S.p.A. mediante attribuzione ad una società beneficiaria di nuova costituzione delle attività relative alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e mantenimento nella società scissa delle sole attività relative alla gestione della sosta.

Pertanto, rispetto al Progetto originario, si è proceduto ad introdurre la parte III del presente progetto, rubricato "PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE POPORZIONALE DELLA SOCIETA' "A.T.C. S.P.A." A FAVORE DI UNA SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE".

**Accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna nei confronti di ATC SPA.**

Sono tuttora in corso, da parte della Procura Generale della Corte dei Conti, accertamenti aventi ad oggetto la gestione della sosta in relazione ai rapporti convenzionali tra il Comune di Bologna e ATC Spa (come risulta da relazione conclusiva del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, comunicata dalla Corte dei Conti – Procura Regionale, al Comune di Bologna, Istruttoria n. 0034/2007 prot. 0003195 del 21 luglio 2011). La predetta situazione, seppur ancora in itinere e da accertare nel complesso, è già stata sottoposta a opportune valutazioni da parte di ATC Spa, dato che la stessa, come emerge dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, ha previsto l'accantonamento di un fondo del valore di 800.000 euro (il quale, coerentemente, farà parte del patrimonio che rimarrà nella società scissa titolare della gestione della sosta), connesso al rischio che i predetti accertamenti potessero determinare una conseguenza economica negativa nei confronti della società.

Per quanto più specificamente riguarda la presente operazione di scissione/fusione, appare necessario individuare un meccanismo il quale consenta, da un lato, di tutelare l'interesse degli attuali soci FER a non subire un pregiudizio economico nell'eventualità che le contestazioni della Guardia di Finanza si traducano in debiti definitivi a carico di ATC che ha gestito il ramo sosta e rispetto alla quale essi erano del tutto estranei (e più precisamente, nel caso in cui la stessa venga escussa secondo il disposto di cui all'art. 2506 quater comma 3), e, dall'altro, a tutelare l'interesse degli attuali soci di ATC a non essere costretti ad eseguire, nella predetta eventualità, ripiani perdite o comunque esborsi a qualsiasi altro titolo.

Al fine di tutelare i predetti interessi e di tenere conto della predetta eventuale sopravvenienza passiva di importo rilevante per una soltanto delle società coinvolte nell'operazione di fusione, pare necessario individuare un meccanismo che consenta, mediante appositi negozi di trasferimento tra i soci, di rideterminare le partecipazioni complessivamente detenute dalle due originarie compagini sociali delle società partecipanti alla fusione, una volta che la sopravvenienza si sia eventualmente verificata ed abbia raggiunto importi superiori ad una prestabilita soglia di rilevanza.

Pertanto, preso atto dell'accantonamento di euro 800.000 già contabilizzato nel bilancio di ATC S.p.A. a fronte del rischio della sopravvenienza in questione, che sarà attribuito, per effetto della scissione, alla società scissa titolare dell'attività relativa alla gestione della sosta, quanto alle modalità tecniche con le quali si intende tutelare i sopra esposti interessi, il presente Progetto di scissioni/fusione:

1) Fissa un importo di tolleranza come franchigia ritenuta tollerabile come ordinario rischio di impresa pari ad euro 700.000, con la conseguenza che, qualora la società risultante dalla fusione venga escussa, in forza degli accertamenti definitivi di cui sopra, per un importo contenuto nella predetta somma, non si darà luogo al meccanismo infra descritto al punto 2);

2) prevede che, ove abbiano a realizzarsi in via definitiva le sopravvenienze passive sopra indicate in modo che esse vadano ad incidere ai sensi dell'art. 2506 *quater*, terzo comma, c.c. sul valore del patrimonio netto della società ATC Trasporti quale esistente alla data della scissione per somma eccedente la franchigia di cui al punto 1) che precede, i soci, prendendo atto del verificarsi di tale presupposto, provvederanno, entro 90 giorni, a rideterminare il rapporto di cambio definitivo della fusione facendo applicazione dei medesimi criteri e metodi valutativi utilizzati nella determinazione dell'originario rapporto di cambio e sostituendo all'ammontare del patrimonio netto di ATC Trasporti assunto a riferimento alla data della fusione quello rettificato in conseguenza degli effetti su tale patrimonio netto delle sopravvenienze passive sopra indicate.

Effettuata tale rideterminazione del rapporto di cambio, in base ai criteri oggettivi come sopra determinati, i soci provvederanno, previa comunicazione al consiglio di amministrazione della società, in immediato seguito, ai trasferimenti azionari conseguenti idonei a realizzare la corretta allocazione dei diritti proprietari sulla società risultante dalla fusione in relazione al rapporto di cambio definitivamente fissato.

## **2. OBIETTIVO COMUNE ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE E FUSIONE**

L'obiettivo comune della progettata operazione di scissioni/fusione è la creazione di un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale sia nazionale, sulla base di esempi di operazioni di aggregazione già rilevate a livello internazionale.

In particolare, le società "ATC S.P.A." e "F.E.R. - S.R.L." progettano di addivenire ad una fusione mediante unione delle rispettive realtà imprenditoriali e, quindi, mediante la costituzione di una nuova società che, per quanto concerne la società "F.E.R. S.R.L.", riguardi esclusivamente l'attività di gestione dei servizi ferroviari svolta dalla stessa e dei servizi di TPL, con esclusione quindi delle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture attualmente in concessione alla stessa società (linee ferroviarie, stazioni, etc.) e, per quanto riguarda la società "ATC SPA" riguardi esclusivamente le attività di TPL, con esclusione, quindi delle attività relative alla gestione della sosta, come sopra evidenziato.

Tale aggregazione delle rispettive realtà imprenditoriali consentirà di beneficiare maggiormente delle opportunità e capacità di sviluppo nel mercato dei trasporti e di cogliere potenziali sinergie tra le società coinvolte nell'operazione stessa; la fusione darà infatti un impulso ulteriore alle potenzialità di sviluppo delle attività di TPL, sia in termini di crescita delle relative aree, sia in termini di sviluppo dell'intermodalità e di integrazione tra bacini automobilistici.

## **3. QUADRO LEGISLATIVO REGIONALE VIGENTE**

La società "F.E.R – S.R.L.", quale società avente ad oggetto la gestione, relativamente al trasporto ferroviario, sia della rete e degli impianti, sia dei relativi servizi, risulta disciplinata, in primo luogo, dalla L.R. 2 ottobre 1998 n. 30, concernente la disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, e, in secondo luogo, dalla L.R. 28 dicembre 2000, n. 39, riguardante l'acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della predetta società.

In particolare, l'art. 2 della L.R. 39/2000 dispone che la Regione, al fine di promuovere la partecipazione degli enti locali allo sviluppo del sistema ferroviario regionale, nonché per consentire l'ingresso nella società di soggetti di natura imprenditoriale, possa ridurre la partecipazione dalla stessa detenuta nella "F.E.R. – S.R.L.", pari attualmente al 91,69 per cento del capitale, a patto che la Regione conservi nella stessa Società, in ogni caso, la maggioranza assoluta delle azioni.

La predetta norma, a prima lettura, potrebbe apparire ostativa alla progettata operazione di fusione, dato che la Regione Emilia-Romagna non avrà la partecipazione di maggioranza

assoluta del capitale della nuova società a seguito della fusione.

La disposizione citata necessita di essere tuttavia coordinata con quanto disposto dalla L.R. 30/1998, il cui testo è stato modificato, per quanto qui interessa, dalla L.R. 28 aprile 2003 n. 8.

Il testo della legge così aggiornato, infatti, dispone, con una statuizione di carattere generale, che l'affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale debba essere improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi, e, specificamente per il settore del trasporto ferroviario, impone che tale principio sia adottato secondo le modalità previste dall'art. 44 della legge stessa.

Quest'ultimo articolo, al fine di dare attuazione al predetto principio di separazione societaria, prevede, da un lato, che la Regione proceda alla costituzione della società di gestione della rete attraverso la scissione della società costituita a norma della L.R. 39/2000 - e quindi della "F.E.R. – S.R.L." - e, dall'altro, che, una volta avvenuta la predetta scissione, la Regione possa ridurre la percentuale della propria partecipazione nella società avente ad oggetto la gestione dei servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali, oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.

Il disposto della L.R. 39/2000, il quale impone che la maggioranza del capitale della "F.E.R. – S.R.L." sia detenuto dalla Regione, risulta quindi espressamente derogato e superato dal meccanismo previsto dalla L.R. 30/1998, come modificata nel 2003, in quanto *lex posterior*.

#### **4. COLLEGAMENTO GIURIDICO TRA L'OPERAZIONE DI FUSIONE E LE PRECEDENTI OPERAZIONI DI SCISSIONE**

In considerazione di quanto disposto dalla normativa regionale vigente per la società "FER SRL", della quale si è dato conto nel precedente paragrafo, e dell'opportunità di scorporare il ramo relativo alla gestione del TPL per quanto riguarda la società "ATC SPA", come meglio precisato nel precedente paragrafo 1, la presente operazione è articolata in tre fasi, le quali, per quanto logicamente successive (la terza rispetto alle prime due), si perfezioneranno con un unico procedimento unitario, con la garanzia che non si procederà a fusione se non si saranno altresì perfezionate le scissioni, e viceversa, salvo quanto infra precisato.

A tale riguardo si precisa che, mentre la scissione della società FER S.r.l. potrà essere realizzata indipendentemente e quindi anche ove non si realizzi la fusione con ATC Trasporti S.p.A., la scissione della società ATC S.p.A. si perfezionerà unicamente qualora si realizzi la successiva fusione.

Le prime due fasi, contestuali ma propedeutiche all'operazione di fusione, si concretizzeranno:

- a) nella scissione parziale e proporzionale della società "F.E.R. – S.R.L.", avente lo scopo di attribuire il ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e dei servizi di TPL ad una società beneficiaria del tipo S.R.L. di nuova costituzione. Alla suddetta società beneficiaria verranno trasferite tutte le partecipazioni attualmente detenute dalla FER – S.R.L. nel rispetto della pertinenza dell'attività svolta dalla nuova società;
- b) nella scissione parziale e proporzionale della società "ATC SPA", avente lo scopo di attribuire il ramo relativo alla gestione dei servizi di TPL ad una società beneficiaria di tipo spa di nuova costituzione. Come per la società "FER srl" alla suddetta beneficiaria verranno trasferiti tutti gli elementi patrimoniali nel rispetto della pertinenza dell'attività svolta dalla nuova società.

In un momento logicamente successivo all'iscrizione degli atti di scissione relativi al procedimento di cui sopra, e quindi alla venuta ad esistenza delle beneficiarie S.R.L. (per quanto riguarda la scissione coinvolgente FER) e SPA (per quanto riguarda la scissione coinvolgente ATC) per effetto della scissione medesima, ma cronologicamente simultaneo, si perfezionerà la fusione per unione tra le società "A.T.C. Trasporti S.p.A" (società beneficiaria che per effetto della scissione sarà titolare della sola attività di TPL) e la beneficiaria della scissione di FER come sopra costituita; per effetto di tale fusione, si determinerà la creazione di un nuovo organismo societario come originariamente progettato dalle società (avente ad oggetto, per entrambe le società, lo svolgimento di attività di TPL e quindi con esclusione della gestione delle infrastrutture per quanto riguarda FER, e della sosta per quanto riguarda ATC).

Una volta avvenute le scissioni, infatti, la fusione tra la società beneficiaria di nuova costituzione risultante dalla scissione di FER, quale società titolare del solo ramo di gestione dei servizi, e la società "A.T.C. Trasporti S.p.A.", ossia la società beneficiaria risultante dalla scissione di cui sopra, mediante creazione di una nuova società nella quale la Regione Emilia-Romagna deterrà una partecipazione inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni, avverrà nel pieno rispetto della normativa regionale vigente, la quale, come sopra rilevato, consente espressamente che la Regione possa ridurre la propria partecipazione nella società di gestione dei servizi anche al di sotto della maggioranza del capitale sociale.

Per tali motivi il progetto unitario, le deliberazioni di approvazione medesimi dello stesso e i conseguenti atti finali di scissioni e fusione saranno adottati nell'indicata successione logica, ma in pari data, con riguardo alle tre operazioni straordinarie, in quanto operazioni tra loro necessariamente collegate a livello sia genetico sia funzionale, salvo quanto sopra precisato per la scissione della società FER.

## **6. SCISSIONE DELLA SOCIETA' FER SRL: INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI CONTRATTO CHE DOVRÀ INTERCORRERE TRA LA SOCIETÀ TITOLARE DELLA CONCESSIONE DELLE INFRASTRUTTURE E LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI**

L'Operazione di scissione comporterà la necessità di definire e formalizzare i rapporti tra Società Scissa e Società Beneficiaria, mediante la stipula di appositi accordi contrattuali, relativamente a:

- accesso all'infrastruttura ferroviaria;
- utilizzo di asset funzionali all'esercizio ferroviario;
- servizi di staff e gestione di acquisti di servizi e materiali comuni;
- servizi manutenzione straordinaria al materiale rotabile ferroviario e di gestione dei magazzini.

Alcuni di tali servizi, quali l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e l'utilizzo di asset, sono necessari e previsti anche in base alla normativa in essere; i servizi manutenzione straordinaria al materiale rotabile ferroviario e di gestione dei magazzini risultano opportuni per ottimizzare il modello organizzativo e operativo del sistema ferroviario regionale nel nuovo assetto; i servizi di staff e gestione di acquisti di servizi e materiali comuni risultano necessari per gestire un periodo transitorio tale da consentire alle società scissa e beneficiaria di raggiungere una propria autonomia, pur garantendo la continuità delle rispettive gestioni.

Inoltre, in considerazione dei tempi ristretti per la realizzazione dell'Operazione e della rilevanza non solo aziendale dei temi oggetto di disciplina nei rapporti tra società scissa e società beneficiaria, la definizione dei contenuti puntuali e la stipula dei suddetti contratti, con particolare riferimento a quelli previsti in via strutturale, avverrà in un momento successivo alla data di efficacia dell'Operazione, vale a dire in un periodo transitorio con scadenza il 31 dicembre 2012, prevedendo nel frattempo la corresponsione di anticipi tra società scissa e società beneficiaria.

La definizione di tali accordi contrattuali dovrà anche tenere conto del principio di tendenziale equilibrio economico della società scissa nel medio termine.

Per quanto riguarda la disciplina delle modalità di accesso all'infrastruttura da parte della società beneficiaria, dovrà prevedersi, secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna e in base al principio indicato nel punto precedente, la definizione economica del corrispettivo (pedaggio) per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, comprensivo della componente relativa all'alimentazione elettrica di trazione. Vista la rilevanza del tema, si rende necessaria la disponibilità di un periodo congruo per permettere alle parti di valutare attentamente tutti i risvolti di tale decisione e l'applicabilità pratica del metodo di calcolo prescelto.

In merito all'utilizzo degli asset di proprietà della Regione Emilia-Romagna da parte della società beneficiaria, laddove per asset si intendono tutti gli immobili funzionali all'esercizio del trasporto ferroviario ed alle relative attività accessorie (quali officine di manutenzione, rimesse per i mezzi, depositi di condotta etc.), la definizione del valore di tale utilizzo dovrà tenere conto delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna in merito.

Il service di staff e gestione di acquisti di servizi e materiali comuni, effettuato da parte della Società Beneficiaria nei confronti della società scissa, avrà come oggetto la prestazione di alcuni servizi generali aziendali (es. paghe) e la gestione di alcuni costi comuni generali e di deposito (es. contratti di utenza per sedi centrali e territoriali, materiali di consumo, acquisto di hardware e gestione della rete informatica) e per servizi accentrati (es. pulizie, assicurazioni, vigilanza), e sarà previsto in via transitoria per il periodo di un anno, fino al 31 dicembre 2012, in modo da consentire alla società scissa di raggiungere in tale periodo una propria autonomia.

L'attività di manutenzione straordinaria sui rotabili ferroviari destinati all'esercizio del trasporto, spettante alla società scissa, anche in virtù del trasferimento di fondi ex Legge 297/78, verrà effettuata dalla società beneficiaria, in considerazione delle sinergie operative ed industriali rispetto all'attività di manutenzione ordinaria, e sarà pertanto oggetto di service.

Per la definizione del relativo rapporto contrattuale, nell'ambito del periodo transitorio, verrà individuato un criterio di pianificazione degli interventi e relativi costi (es. in funzione di interventi di L3) e/o destinazione di un corrispettivo predeterminato per il service di manutenzione straordinaria, prevedendo una puntuale attività di rendicontazione degli investimenti effettuati da parte della società beneficiaria.

La gestione dei magazzini relativi all'infrastruttura ferroviaria, contigui ai magazzini per il trasporto e di dimensione e valore molto poco rilevanti, verrà effettuata dalla società beneficiaria nei confronti della società scissa, per massimizzare le sinergie industriali tra le due realtà.

## Parte seconda

\* \* \*

### **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE POPORZIONALE DELLA SOCIETA' "F.E.R. S.R.L." A FAVORE DI UNA SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE**

redatto ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter del codice civile

#### **1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

##### **1.1. SOCIETA' SCINDENDA**

**"FERROVIE EMILIA ROMAGNA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** in sigla **"F.E.R. – S.R.L."** con sede in Bologna (BO), Via San Donato n. 25, con capitale sociale di euro 54.991.430,00

(cinquantaquattromilioninovecentonovantunomilaquattrocentotrenta virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna 0208471200, R.E.A. numero 412677.

##### **1.2. SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE**

**"Ferrovie Emilia Romagna trasporti S.r.l."**, o in forma abbreviata **"Fer Trasporti S.r.l."**, con sede in Bologna, Via San Donato n. 25, capitale sociale di euro 53.491.430,00 (cinquantatremilioniquattrocentonovantunomilaquattrocentotrenta virgola zero zero) con oggetto sociale l'esercizio del servizio di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovia, autolinee, tramvie, funivie, ed altri veicoli.

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti e sarà investito anche del controllo contabile.

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e la chiusura del primo esercizio sociale avverrà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

#### **2. STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

##### **2.1. STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA**

In conseguenza della Scissione la società scissa adoterà un nuovo testo di Statuto sociale che viene riportato in allegato al presente progetto sotto la lettera **A**).

##### **2.2. STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

La società beneficiaria di nuova costituzione sarà regolata dallo Statuto sociale che si allega al presente progetto sotto la lettera **B**).

### **3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO PER SCISSIONE**

Ai fini del procedimento di scissione si fa riferimento alla situazione patrimoniale della società scissa alla data del 30 giugno 2011 e integrata con il successivo conferimento da parte della Regione Emilia-Romagna che si allega al presente progetto sotto la lettera **C)** (di seguito anche la “**Situazione Patrimoniale**”).

L'identificazione degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria è avvenuta sulla base della predetta Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2011 e del valore del suddetto conferimento.

La Scissione avverrà ai valori contabili che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella predetta Situazione Patrimoniale.

La scissione parziale di cui al presente Progetto si realizzerà, ai sensi dell'art. 2506 e seguenti c.c., mediante assegnazione da parte della Società Scissa alla costituenda beneficiaria “FER Trasporti S.R.L.” di taluni elementi patrimoniali elencati in dettaglio sub **D)** al presente Progetto.

Elementi patrimoniali attivi:

- mezzi per l'esercizio del trasporto;
- insieme degli impianti e attrezzature realizzati ad addizione e integrazione del compendio infrastrutturale della rete ferroviaria della Regione Emilia-Romagna, funzionali all'esercizio del trasporto ferroviario e delle attività accessorie;

A seguito dell'assegnazione degli elementi contabili elencati in dettaglio nell'allegato al presente Progetto sub D), la Società Beneficiaria assumerà, pertanto, un patrimonio netto di Euro 55.033.699 quale differenza fra gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di Scissione, che verrà imputato:

- quanto ad Euro 53.491.430 a capitale sociale;
- quanto ad Euro 1.542.269 a riserve.

Per effetto della presente Scissione, corrispondentemente, il patrimonio netto contabile della Società Scissa si ridurrà per un importo complessivo di Euro 55.033.699 e, pertanto, da Euro 56.533.699 a Euro 1.500.000.

Saranno oggetto di trasferimento anche i contratti da cui derivano diritti ed obblighi, specificatamente attinenti la gestione e la componente patrimoniale oggetto di scissione.

Dovranno intendersi ugualmente trasferiti anche quelle attività neoacquisite nonché i rapporti contrattuali che dovessero venire stipulati tra la data di redazione della situazione patrimoniale e la data di efficacia dell'operazione, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici dell'operazione, purché inequivocabilmente afferenti la gestione e/o i beni patrimoniali oggetto di scissione.

In attuazione della scissione si precisa che le eventuali differenze nei valori contabili e/o eventuali differenze delle consistenze degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovuti alla dinamica aziendale, che si dovessero determinare fra la data di riferimento presa a base del presente progetto (situazione al 30 giugno 2011, integrata con il conferimento di cui sopra) e la data di efficacia della scissione, non comporteranno variazione del patrimonio netto oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria. In tal senso eventuali differenze saranno compensate da maggiore e/o minore disponibilità finanziarie in modo tale che l'entità del patrimonio netto trasferito rimanga in ogni caso pari ad euro 55.033.699.

Le eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data da cui la scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito se di pertinenza.

Sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2011 ed approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2011 e dei valori del conferimento in esecuzione della deliberazione dell'assemblea dei soci della società FER srl in data 13 ottobre 2011 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2011, verbalizzata con rogito del medesimo notaio Federico Tassinari, in corso di registrazione e iscrizione presso il competente registro delle imprese, si illustrano nel dettaglio le componenti patrimoniali destinate alla Società Beneficiaria all'interno dell'allegato D) del presente progetto.

#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO**

Non viene determinato alcun rapporto di cambio trattandosi di scissione parziale proporzionale in costituenda società beneficiaria partecipata dagli stessi soggetti nelle medesime proporzioni. Non è quindi previsto alcun conguaglio in danaro.

Le operazioni di assegnazione delle quote della Società Beneficiaria, in favore degli aventi diritto al capitale sociale, avranno luogo con l'iscrizione dell'atto di Scissione presso il Registro delle Imprese competente, e la conseguente costituzione della Società Beneficiaria.

#### **5. CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

L'attribuzione delle quote della società beneficiaria avverrà secondo il criterio della proporzionalità, per cui a ciascun socio di "F.E.R. –S.R.L." verrà assegnata nella società beneficiaria una quota proporzionalmente corrispondente alla partecipazione attualmente detenuta nella società scindenda.

#### **6. RELAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c..**

Ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 1, c.c. l'organo amministrativo della società "F.E.R. – S.R.L." ha provveduto a redigere la relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c..

Detta relazione si allega al presente progetto sotto la lettera **E**).

Trattandosi di scissione mediante costituzione di nuova società ed essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria proporzionali, non è richiesta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, come previsto dal terzo comma dell'art. 2506-ter c.c..

#### **7. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

Le quote FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. continueranno ad avere godimento per anno solare mentre le quote della costituenda Società Beneficiaria avranno godimento dalla data della costituzione della stessa e secondo lo statuto allegato.

#### **8. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DEL RAMO AZIENDALE TRASFERITO SONO IMPUTATE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

La scissione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese e da tale data le operazioni del ramo aziendale trasferito saranno imputate al bilancio della società beneficiaria.

Dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali.

#### **9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE**

Non sussistono categorie di quote o soci né possessori di titoli diversi dalle quote della società scissa.

#### **10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori della società partecipante alla scissione.

## Parte terza

\* \* \*

### **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE POPORZIONALE DELLA SOCIETA' "ATC S.P.A." A FAVORE DI UNA SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE**

redatto ai sensi degli artt. 2506-*bis* e 2501-*ter* del codice civile

#### **1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

##### **1.1. SOCIETA' SCINDENDA**

"ATC S.P.A.", con sede in Bologna (BO), Via Saliceto n. 3, con capitale sociale di euro 15.121.272,00 (quindicimilionicentoventunomiladuecentosettantadue virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna 00610880379, R.E.A. numero 361761.

##### **1.2. SOCIETA' BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE**

"ATC Trasporti S.P.A, con sede in Bologna, Via Saliceto n. 3, capitale sociale di euro 15.001.272,00 (quindicimilioniunomiladuecentosettantadue virgola zero zero), con oggetto sociale l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto nelle aree urbane ed extraurbane e quant'altro previsto dallo Statuto sociale come infra allegato sub G).

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti e sarà investito anche del controllo contabile.

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e la chiusura del primo esercizio sociale avverrà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

#### **2. STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

##### **2.1. STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA**

In conseguenza della Scissione la società scissa adotterà un nuovo testo di Statuto sociale che viene riportato in allegato al presente progetto sotto la lettera **F**).

##### **2.2. STATUTO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

La società beneficiaria di nuova costituzione sarà regolata dallo Statuto sociale che si allega al presente progetto sotto la lettera **G**).

#### **3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO PER SCISSIONE**

Ai fini del procedimento di scissione si fa riferimento alla situazione patrimoniale della società scissa alla data del 30 giugno 2011 che si allega al presente progetto sotto la lettera **H**) (di seguito anche la "Situazione Patrimoniale").

L'identificazione degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società

Beneficiaria è avvenuta sulla base della predetta Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2011.

La Scissione avverrà ai valori contabili che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella predetta Situazione Patrimoniale.

La scissione parziale di cui al presente Progetto si realizzerà, ai sensi dell'art. 2506 e seguenti c.c., mediante assegnazione da parte della Società Scissa alla costituenda beneficiaria "ATC Trasporti S.p.A." di taluni elementi patrimoniali elencati in dettaglio sub I) al presente Progetto, ed in particolare da attività e passività relative al ramo d'azienda per la gestione del trasporto pubblico locale, vale a dire i mezzi per l'esercizio del trasporto, l'insieme degli impianti e attrezzature realizzati ad addizione e integrazione del compendio infrastrutturale delle agenzie per la mobilità SRM SpA di Bologna ed AMI Ferrara Srl, funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale e delle attività accessorie, nonché da altre attività materiali e disponibilità finanziarie.

A seguito dell'assegnazione degli elementi contabili elencati in dettaglio nell'allegato al presente Progetto sub I), la Società Beneficiaria assumerà, pertanto, un patrimonio netto di Euro 56.457.958, quale differenza fra gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di Scissione, che verrà imputato:

- quanto ad Euro 15.001.272 a capitale sociale;
- quanto ad Euro 41.456.686 a riserve.

Per effetto della presente Scissione, corrispondentemente, il patrimonio netto contabile della Società Scissa si ridurrà per un importo complessivo di Euro 56.457.958 e, pertanto, da Euro 57.238.486 a Euro 780.528.

Saranno oggetto di trasferimento anche i contratti da cui derivano diritti ed obblighi, specificatamente attinenti la gestione e la componente patrimoniale oggetto di scissione.

Dovranno intendersi ugualmente trasferiti anche quelle attività neoacquisite nonché i rapporti contrattuali che dovessero venire stipulati tra la data di redazione della situazione patrimoniale e la data di efficacia dell'operazione, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici dell'operazione, purché inequivocabilmente afferenti la gestione e/o i beni patrimoniali oggetto di scissione.

In attuazione della scissione si precisa che le eventuali differenze nei valori contabili e/o eventuali differenze delle consistenze degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovuti alla dinamica aziendale, che si dovessero determinare fra la data di riferimento presa a base del presente progetto (30.06.2011) e la data di efficacia della scissione, non comporteranno variazione del patrimonio netto oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria. In tal senso eventuali differenze saranno compensate da maggiore e/o minore disponibilità finanziarie in modo tale che l'entità del patrimonio netto trasferito rimanga in ogni caso pari ad euro 56.457.958.

Le eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data da cui la scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito se di pertinenza.

Sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 30.06.2011 ed approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.09.2011, si illustrano nel dettaglio le componenti patrimoniali destinate alla Società Beneficiaria all'interno dell'allegato I) del presente progetto.

#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO**

Non viene determinato alcun rapporto di cambio trattandosi di scissione parziale proporzionale in costituenda società beneficiaria partecipata dagli stessi soggetti nelle medesime proporzioni. Non è quindi previsto alcun conguaglio in danaro.

Le operazioni di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria, in favore degli aventi diritto al capitale sociale, avranno luogo con l'iscrizione dell'atto di Scissione presso il Registro delle Imprese competente, e la conseguente costituzione della Società Beneficiaria.

#### **5. CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

L'attribuzione delle quote della società beneficiaria avverrà secondo il criterio della proporzionalità, per cui a ciascun socio di "ATC S.P.A." verrà assegnata nella società beneficiaria una quota proporzionalmente corrispondente alla partecipazione attualmente detenuta nella società scindenda.

#### **6. RELAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c..**

Ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 1, c.c. l'organo amministrativo della società "ATC S.P.A." ha provveduto a redigere la relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c..

Detta relazione si allega al presente progetto sotto la lettera **L**).

Trattandosi di scissione mediante costituzione di nuova società ed essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria proporzionali, non è richiesta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, come previsto dal terzo comma dell'art. 2506-ter c.c..

#### **7. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

Le quote ATC S.P.A. continueranno ad avere godimento per anno solare mentre le quote della costituenda Società Beneficiaria avranno godimento dalla data della costituzione della stessa e secondo lo statuto allegato.

#### **8. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DEL RAMO AZIENDALE TRASFERITO SONO IMPUTATE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

La scissione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese e da tale data le operazioni del ramo aziendale trasferito saranno imputate al bilancio della società beneficiaria.

Dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali.

#### **9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE**

Non sussistono categorie di quote o soci né possessori di titoli diversi dalle quote della società scissa.

#### **10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori della società partecipante alla scissione.

## Parte quarta

\* \* \*

### **PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE O IN SENSO STRETTO**

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

#### **1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

\* **"ATC Trasporti S.P.A."**, con sede in Bologna, Via Saliato n. 3 con capitale sociale di euro 15.001.272,00 (quindicimilioniumiladuecentosettantadue virgola zero zero) interamente versato, società beneficiaria di nuova costituzione per effetto della scissione di "ATC spa" di cui alla parte terza del presente progetto.

\* **"FER Trasporti – S.R.L."** con sede in Bologna (BO), Via San Donato n. 25, con capitale sociale di euro 53.491.430,00 (cinquantatremilioniquattrocentonovantunomilaquattrocentotrenta virgola zero zero), società beneficiaria di nuova costituzione per effetto della scissione di "FER Srl" di cui alla parte seconda del presente progetto.

#### **2. SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE RISULTANTE DALLA FUSIONE**

\* " ", con sede in Bologna, con capitale sociale di euro 68.492.702,00 (sessantottomilioniquattrocentonovantaduemilasettecentodue virgola zero zero) con oggetto sociale l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo e quant'altro previsto dall'art. 4 dello Statuto allegato al presente progetto sotto la lettera M).

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri e avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

La chiusura del primo esercizio sociale avverrà il

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La società sarà regolata dallo Statuto come sopra allegato alla lettera M).

#### **3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO**

Le Società partecipanti hanno una suddivisione del proprio capitale sociale così esposta. In particolare:

ATC presenta un capitale sociale al 30 giugno 2011 pari a euro 15.001.272 suddiviso in n. 15.001.272 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna

FER Trasporti presenta un capitale sociale al 30 giugno 2011, e considerato il conferimento

da parte della Regione Emilia-Romagna, pari a euro 53.491.430 suddiviso idealmente in n. 53.491.430 quote del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Negli Allegati H) e I) si riportano lo Stato Patrimoniale di ATC e quella di FER Trasporti al 30/6/2011.

Sulla base dei risultati ottenuti attraverso il procedimento di valutazione adottato, si perviene alla determinazione dei rapporti di cambio sotto determinati.

I rapporti di cambio sono determinati in:

N. 0,634 azioni della Società risultante dalla fusione, del valore nominale di € 1,00 cadauna, per ogni quota FER posseduta.

N. 2,305 azioni della Società risultante dalla fusione, del valore nominale di € 1,00 cadauna, per ogni azione ATC posseduta.

Si rinvia alla relazione degli amministratori delle Società partecipanti per l'illustrazione dei criteri e dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio.

In modo da ottenere un numero intero di azioni per ciascun azionista, il numero di azioni è stato arrotondato all'unità più vicina.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Le situazioni patrimoniali infrannuali al 30 giugno 2011 delle due Società partecipanti sono redatte, ai sensi dell'art.2501 quater c.c., con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio ed allegate alla Relazione illustrativa degli Amministratori al Progetto di Fusione.

Riepilogo, alla luce dell'attuale compagine sociale, delle partecipazioni dei soci:

Azionariato post fusione		Newco
Socio	Post fusione	
	Num.azioni	Quota
REGIONE EMILIA ROMAGNA	31.595.101	46,1%
COMUNE DI BOLOGNA	20.625.542	30,1%
PROVINCIA DI BOLOGNA	12.872.013	18,8%
A.C.T. REGGIO EMILIA	2.096.887	3,1%
PROVINCIA DI FERRARA	688.737	1,01%
COMUNE DI FERRARA	447.202	0,65%
PROVINCIA DI MANTOVA	27.870	0,04%
PROVINCIA DI MODENA	27.870	0,04%
PROVINCIA DI PARMA	27.870	0,04%
PROVINCIA DI RAVENNA	27.870	0,04%
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	27.870	0,04%
PROVINCIA DI RIMINI	27.870	0,04%
<b>Totale</b>	<b>68.492.702</b>	<b>100,00%</b>

#### **4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE**

Dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, cod. civ., le azioni delle Società partecipanti saranno sostituite, nella misura risultante dall'applicazione dei rapporti di cambio sopraindicati, con azioni ordinarie della Società risultante dalla fusione.

Le azioni proprie e quelle che ciascuna Società partecipante dovesse possedere nell'altra, saranno annullate senza concambio.

Nessun onere sarà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

#### **5. RELAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c..**

Ai sensi dell'art. 2501-quinquies, c.c., gli organi amministrativi delle società "ATC S.P.A." e "F.E.R. – S.R.L." hanno provveduto a redigere la relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c..

Detta relazione si allega al presente progetto sotto la lettera L).

Il dott. Alessandro Servadei, nato a Bologna il giorno 22.02.1968 con studio in Bologna, Via San Felice n. 26, esperto nominato con decreto del Tribunale di Bologna depositato in data 11/11/2010 n. 4317/10 R.V.G. è stato incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 2501-sexies c.c..

#### **6. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE**

Le azioni della società beneficiaria assegnate ai soci delle società partecipanti alla fusione parteciperanno agli utili della società risultante dalla fusione a partire dalla data di efficacia della fusione.

#### **7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE**

La fusione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.

Dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali.

#### **8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O DALLE QUOTE**

Non sussistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle quote o dalle azioni delle società partecipanti alla fusione.

#### **9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.